

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (RM) SICA

Nella seduta del 17/10/2025

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0005081/2025 del 26/05/2025 presentata dall'intermediario;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"

Il Collegio dichiara inammissibile l'istanza di correzione, in quanto volta a ottenere il riesame del merito del ricorso.

IL PRESIDENTE

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 17/04/2025

FATTO

In relazione ad una posizione di sconfinamento segnalata presso EURISC dall'intermediario, la ricorrente, reputando tale segnalazione "negativa" e lamentando la mancata ricezione del necessario preavviso, si rivolge all'Arbitro per ottenerne la cancellazione.

L'intermediario, costituitosi, sostiene che la segnalazione contestata non sia di tipo negativo e chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Dalle evidenze in atti si evince la presenza, a decorrere dal mese di dicembre 2022, di alcune segnalazioni per sconfinamento rispetto all'importo accordato dalla banca. La ricorrente ritiene che tale segnalazione sia di tipo negativo ed evidenzia di non aver ricevuto alcun preavviso. Dal canto suo, l'intermediario non considera la segnalazione in esame come negativa e, pertanto, sostiene di aver agito in modo conforme alle prescrizioni in materia.

Ai fini della risoluzione dell'odierna controversia, occorre quindi valutare se l'art. 5, comma 6, Codice deontologico SIC sia applicabile alla tipologia di segnalazione in esame, atteso che essa non origina da un vero e proprio ritardo. La richiamata disposizione, infatti,

stabilisce che «al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC».

La questione è stata di recente affrontata da questo Collegio che, con decisione n. 1314/2025, ha stabilito che «allo stato risulta controverso se l'art. 5 comma 6 del nuovo Codice deontologico previsto rispetto alla prima segnalazione negativa per il ritardo relativo ad un finanziamento rateale possa trovare applicazione anche a fronte della prima segnalazione per sconfinamento, in quanto, a differenza dei finanziamenti in forma rateale, non vi sono dei veri e propri ritardi nei pagamenti. Nel senso dell'applicabilità dell'art. 5, comma 6, Nuovo Codice SIC all'apertura di credito si pone il provvedimento del 19 febbraio 2015 del Garante Privacy che, decidendo su una segnalazione relativa a uno sconfinamento, ha applicato l'art. 4, comma 7, dell'allora vigente Codice di Deontologia (che prevedeva un preavviso di segnalazione negli stessi termini dell'attuale art. 5, comma 6, Nuovo Codice SIC)». Il Collegio ha poi ritenuto che «nonostante la controversa applicazione dell'art. 5, comma 6 del Codice di Deontologia, l'obbligo del preavviso può, in ogni caso, trovare fondamento nell'art. 125, comma 3, T.U.B., a norma del quale i finanziatori sono tenuti ad informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina e più in generale l'obbligo di buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle relazioni».

Dunque, alla luce del più recente orientamento di questo Collegio, considerato che, nel caso *de quo*, l'intermediario ha espressamente ammesso di non aver inoltrato alcun preavviso alla ricorrente, la segnalazione non può che essere considerata illegittima; la richiesta di cancellazione avanza da parte attrice va pertanto accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della segnalazione contestata e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1